

DELIBERA N. 157/10/CSP

Segnalazione del Signor Gino Alessio (candidato sindaco al Comune di Villadose per le amministrative del 28 e 29 marzo 2010) e del Sig. Stefano Barchi (delegato per la Lista Lega Nord per Villadose), nei confronti del Sindaco uscente Mirella Zambello e dell'amministrazione comunale di Villadose per la presunta violazione dell'articolo 9, legge 22 febbraio 2000, n. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 15 luglio 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, ne periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera 31/10/CSP dell'11 marzo 2010;

VISTA la segnalazione del Signor Gino Alessio, candidato Sindaco al Comune di Villadose per le amministrative del 28 e 29 marzo 2010, e del Sig. Stefano Barchi,

delegato per la Lista Lega Nord per Villadose, nei confronti del Sindaco uscente Mirella Zambello e dell'Amministrazione comunale di Villadose, pervenuta per il tramite della Prefettura di Rovigo in data 24 marzo 2010 (prot. n. 18000), nella quale si asserisce che l'Amministrazione comunale di Villadose, in data 18 e 19 marzo 2010 – successivamente alla convocazione dei comizi elettorali (11 febbraio 2010) - ha distribuito, a tutte le famiglie di Villadose, un opuscolo di ben 60 pagine con relative foto a colori intitolato “Speciale Opere Pubbliche”, con il quale dava informazioni dettagliate sulle opere pubbliche realizzate e da realizzare nel territorio del Comune di Villadose;

VISTA la nota in data 24 marzo 2010 (prot. n. 18238) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità, con la quale sono stati richiesti al Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto gli opportuni accertamenti istruttori di cui all'articolo 10, comma 2, legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la nota in data 31 marzo 2010 (prot. n. 19786), con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha fatto pervenire la comunicazione inviata il 30 marzo 2010 al Sindaco del Comune di Villadose, contenente la richiesta di ogni materiale utile all'istruttoria, corredato delle eventuali controdeduzioni, finalizzate anche all'eventuale adeguamento spontaneo, in via compositiva e formulate ai sensi dell'articolo 19, comma 10 della delibera 24/10/CSP;

VISTA la nota in data 7 maggio 2010 (prot. n. 28611), con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha inviato la documentazione trasmessa al medesimo Comitato dalla nuova Amministrazione comunale di Villadose, ed in particolare:

- la comunicazione a firma del neo Sindaco Gino Alessio, nella quale si afferma che: *“a seguito dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010 è stato proclamato eletto Sindaco il candidato Gino Alessio. A tal fine, si precisa pertanto, che il neo eletto sindaco Sig. Gino Alessio non è in grado di produrre possibili controindicazioni in merito alla segnalazione, in quanto non si ritiene responsabile dell'eventuale violazione della legge 28/2000 compiuta dalla precedente Amministrazione Comunale con l'ex Sindaco Mirella Zambello”*;

- le determinazioni del Settore Servizi alla Persona del Comune di Villadose n. 896 del 17 dicembre 2009 e n. 218 del 9 marzo 2010, con le quali si era provveduto ad assumere gli impegni di spesa per la realizzazione dell'opuscolo denominato “Speciale Opere Pubbliche”;

VISTA la nota in data 11 maggio 2010 (prot. n. 29320) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità, con la quale sono stati richiesti al Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto sia la copia dell'opuscolo denominato “Speciale Opere Pubbliche”, sia le valutazioni del Comitato

stesso sulla fattispecie in questione, precisando, altresì, che la circostanza che il segnalante, Signor Gino Alessio, sia risultato eletto Sindaco al Comune di Villadose nelle elezioni comunali del 28 e 29 marzo 2010, non esime né il Comitato, né l'Autorità dal completamento dell'istruttoria avviata con la segnalazione in oggetto, così come non esime l'Amministrazione comunale dal fornire le richieste controdeduzioni;

VISTA la nota in data 20 maggio 2010 (prot. n. 31959), con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha fatto pervenire la comunicazione inviata in pari data al Sindaco del Comune di Villadose, contenente la richiesta di integrare la documentazione già prodotta con l'inoltro dell'opuscolo denominato "Speciale Opere Pubbliche", realizzato dall'Amministrazione comunale uscente, nonché ogni utile controdeduzione ed argomentazione in merito;

VISTA la nota in data 26 maggio 2010 (prot. n. 32995) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità, con la quale sono stati richiesti, in merito alla segnalazione in oggetto, al Sindaco del Comune di Villadose, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000, le eventuali controdeduzioni, rimasta priva di riscontro;

VISTA la nota in data 1° luglio 2010 (prot. n. 41296), con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha trasmesso le determinazioni assunte nella riunione del 24 giugno 2010, proponendo l'archiviazione della segnalazione in oggetto, in quanto *"l'opuscolo di cui trattasi ("Speciale Opere Pubbliche") dà conto dell'attività svolta dall'Amministrazione uscente nel rispetto dei requisiti di impersonalità, indispensabilità ed improrogabilità richiesti dalla legge"*, ed inoltre che *"il Sindaco uscente non era candidato alle elezioni comunali del marzo 2010"*;

RILEVATO, in merito alla pubblicazione, oggetto della segnalazione, quanto segue:

- la pubblicazione, dal titolo "Speciale Opere Pubbliche" – completa del logo del Comune di Villadose in copertina - descrive in 60 pagine le opere pubbliche realizzate e da realizzare nel territorio del Comune di Villadose, comprensive di schede-progetto e di foto, distinte per aree: sociale, culturale e sportivo, viabilità, piste ciclabili ambiente, aree verdi e varie;

- tale pubblicazione è accompagnata da una lettera a firma del Sindaco uscente Mirella Zambello, completa di foto della medesima, che recita: *"La nuova Amministrazione comunale da fine marzo 2010 potrà proseguire l'obiettivo di dare continuità ai servizi per i cittadini già avviati e proseguire le iniziative di promozione dello sviluppo economico"*, precisando che *"Questo Speciale Opere Pubbliche ha lo scopo di informare i cittadini sulle opere realizzate e su quelle in progetto, per le quali le fasi di realizzazione sono già avviate."*;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9, comma 1, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

RILEVATO che per le elezioni amministrative fissate per il 28 e 29 marzo 2010, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta l'11 febbraio 2010, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e che fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta attraverso la pubblicazione dell'opuscolo dal titolo "Speciale Opere Pubbliche" del Comune di Villadose ricade nel periodo di applicazione dell'articolo 9 della n. 28 del 2000;

RITENUTO di non poter condividere l'orientamento del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto in quanto, sotto il profilo del requisito della impersonalità richiesto dal citato articolo 9, legge n. 28 del 2000, la pubblicazione in oggetto presenta il logo del Comune di Villadose e la foto del Sindaco uscente, ed inoltre le informazioni ivi contenute non risultano essere indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente, trattandosi dei resoconti delle attività svolte in materia di opere pubbliche nel corso del mandato amministrativo assolto nell'ultimo decennio (2000/2005 e 2005/2010) e di quelle ancora da realizzare;

ACCERTATA la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in quanto priva dei requisiti di impersonalità e indispensabilità richiesti dalla legge;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per le elezioni amministrative in data 28 e 29 marzo 2010, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

al Comune di Villadose di pubblicare sul proprio sito *web* istituzionale, entro quindici giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo della pubblicazione e distribuzione, durante lo svolgimento della campagna per le elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010, dell'opuscolo dal titolo "Speciale Opere Pubbliche" in quanto priva dei requisiti di impersonalità e indispensabilità..

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto messaggio, all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è trasmessa al Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto.

Roma, 15 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola